

#### **ORDINANZA MUNICIPALE**

Sulla notifica delle persone residenti nella giurisdizione comunale (Risoluzione municipale N. 212 del 14 giugno 1988)

## Notifica d'arrivo

- **Art. 1**. L'obbligo di notifica dell'arrivo incombe:
- a) ai proprietari di stabili per tutte le persone alloggianti con loro e per il personale di servizio convivente;
- b) ai proprietari di stabili per *i* loro inquilini, locatari, usufruttuari, ecc., sia per abitazione che per negozio, studio, magazzino, ecc.;
- c) agli inquilini, usufruttuari, ecc, per le persone alloggianti presso di loro, nonchè per le persone alle quali concedono camere od altri locali in uso d'affitto:
- d) ai proprietari o gerenti di alberghi, pensioni, ristoranti, cliniche, ecc., per il loro personale di servizio, ed inoltre per i loro clienti che soggiornano oltre 3 mesi nel territorio del Comune.

# Notifica della partenza

**Art. 2.** Eguale obbligo di notifica incombe per le partenze dal Comune,trasferimento di appartamento od alloggio entro il territorio comunale.

# Norme e termine della notifica

**Art. 3**. Tutte le notifiche devono. essere fatte per iscritto, sugli appositi formulari ottenibili presso la cancelleria municipale, entro il termine di 5 giorni dall' effettivo trasferimento, e non possono essere messe in relazione con i termini dei contratti d'affitto od altri rapporti di diritto privato.

Non sono ritenute valide le notifiche fatte verbalmente agli agenti od agli impiegati comunali.

# Notifica Supplementare

**Art. 4**. L'obbligo di notifica di arrivo, di trasferimento o partenza di persone o famiglie, incombe inoltre alla persona o capo-famiglia stessi.

Essi sono tenuti a presentarsi personalménte, entro il termine di 5 giorni dall' effettivo cambiamento, all'ufficio controllo abitanti, presentando, per l'arrivo i documenti. di legittimazione in loro possesso (atti di origine - libretto di famiglia - permessi di domicilio - passaporti - atti di stato civile - ecc. ), e per la partenza eventuali ricevute per atti depositati, in loro possesso.

## Atto di origine

**Art. 5**. I ticinesi ed i confederati devono depositare l'atto di origine. È loro concesso un termine di 15 giorni per eventualmente rintracciare o procurarsi detto atto. Se l'atto di origine non verrà presentato entro il termine stabilito, sarà loro applicata una multa di fr. 10.-- (dieci).

Soggiornanti

**Art. 6**. Le persone domici1iate unitamente ai propri parenti in altro Comune del Cantone, che soggiornano provvisoriamente a Muralto a scopo di lavoro, studio, cura, ecc., sono tenute a presentare, entro 15 giorni dall'arrivo, la dichiarazione comprovante il loro domicilio nel Cantone.

Ospiti e stranieri

**Art.** 7. Restano riservate le disposizioni federali e cantonali disciplinanti la notifica degli ospiti degli esercizi pubblici e la residenza degli stranieri..

Perdita del domicilio

**Art. 8**. Se una persona da oltre 6 mesi non risiede più nel territorio del Comune di Muralto, oppure se notificata partita da un recapito non riesce a far pervenire una nuova notifica ancora nel termine di 6 mesi, il suo domicilio è ritenuto scaduto ed i suoi documenti saranno senz'altro ritornati al Comune di attinenza.

Questo articolo non è applicabile ai militari in servizio.

**IL MUNICIPIO**